



Il Segretario
Il Direttore Generale
Antonio Sutti



IL PRESIDENTE
Giuseppe Savini



Verbale n. 30 della riunione del C.d.A. del 28 FEB. 2020

OGGETTO:	“regolamento per l’assegnazione di immobili infrastrutturati e l’insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell’ARAP” approvato con deliberazione del C.d.A. n.359 del 22/12/2017 e successiva modifica approvata con deliberazione n.3 del 03/02/2020 - approvazione modifica dell’art.16 (istanze di assegnazione) e dell’art.13 (prezzi dei fabbricati dell’arap) di detto regolamento -
----------	---

Giuseppe Savini – Presidente



Maria Assunta Iommi – Membro C.d.A.



Gianni Cordisco – Membro C.d.A.



Assiste il Revisore Legale:

Francesca Specchio



Funge da Segretario: il Direttore Generale *Antonio Sutti*

VISTA la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;
VISTO l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpati nell'ARAP - Azienda Regionale per le Attività Produttive;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.27 del 26/09/2019, con il quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell'ARAP;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA interamente la deliberazione del C.d.A. dell'ARAP n.359 del 22/12/2017, avente oggetto : *adozione del "regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP"*;

DATO ATTO che, con la sopra richiamata deliberazione n.359 del 22/12/2017, il C.d.A. dell'ARAP, in particolare, ha approvato detto regolamento, allegato alla deliberazione medesima, insieme allo schema di convenzione tipo per l'assegnazione;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del C.d.A. dell'ARAP n. del 03/02/2020, avente oggetto : *"regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP" approvato con deliberazione del C.d.A. n.359 del 22/12/2017 - approvazione modifica dell'art.19 (rateizzazione del contributo di urbanizzazione e delle spese generali) di detto regolamento ;*

SENTITI il Direttore Generale dell'ARAP ed il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Territorio (competente in materia), in merito a qualche possibile perplessità applicativa e/o interpretativa del termine di tempo (di 90 giorni) di cui al quinto comma dell'articolo 16 (avente oggetto *"istanze di assegnazione"*) di detto regolamento, anche in relazione all'analogo termine di tempo di cui al primo comma del successivo articolo 17 (avente oggetto *"dell'assegnazione"*);

DATO ATTO che il suddetto quinto comma dell'articolo 16 prevede il testo di seguito riportato:

In caso di più domande per l'assegnazione del medesimo immobile (presentate ad intervallo di tempo non maggiore di 90 giorni) e qualora non risulti altro immobile similmente disponibile, l'ARAP provvede all'istruttoria comparativa di dette istanze, valutando, a tal fine, i seguenti parametri:

RITENUTO che il suddetto termine di tempo di cui al quinto comma dell'articolo 16 risulti comunque differente ed indipendente dal predetto analogo termine di tempo di cui al primo comma del successivo articolo 17;

DATO ATTO che il suddetto termine di tempo di cui al primo comma del successivo articolo 17 indica il tempo massimo entro il quale, di solito e salvo diversa indicazione di norma, quest'Arap decide in merito alle istanze di assegnazione, fermo restando che detta decisione può essere assunta anche in tempo inferiore, salvo differente disposizione a riguardo;

RITENUTO che, per ragioni di massima chiarezza possibile, semplificazione amministrativa e riduzione dei tempi procedurali, il suddetto termine di tempo di cui al quinto comma dell'articolo 16 possa essere convenientemente ridotto da 90 giorni a 30 giorni;

DATO ATTO che il testo del suddetto quinto comma dell'articolo 16, da oggi, possa essere opportunamente modificato come di seguito riportato nel presente provvedimento;

RITENUTO altresì che possa essere opportunamente modificato il testo del primo comma secondo periodo dell'articolo 13 (avente oggetto *"prezzi dei fabbricati dell'arap"*) di detto regolamento;

DATO ATTO che il suddetto primo comma secondo periodo dell'articolo 13 prevede il testo di seguito riportato:

In ogni caso tale prezzo di cessione non potrà essere inferiore al costo di acquisizione o costruzione maggiorato delle spese generali (pari al 25% del costo nominale/convenzionale complessivo di acquisizione del lotto/suolo, determinato come da precedente Art.10) dell'ARAP a riguardo, oltre l'I.V.A. come per Legge.

RITENUTO che, per le ragioni del decremento dei valori immobiliari negli ultimi anni, della permanente crisi del mercato immobiliare, dell'esigenza di eliminazione dei costi relativi ai tributi immobiliari ed alla gestione/manutenzione immobiliare a carico di quest'Arap, nonché di restituzione-attribuzione alle imprese degli immobili a destinazione d'uso produttiva, il suddetto primo comma secondo periodo dell'articolo 13 possa essere opportunamente modificato come di seguito riportato nel presente provvedimento, eliminando la condizione che il prezzo di cessione non possa essere inferiore al costo di acquisizione o costruzione;

RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza (come riportato di seguito nel presente provvedimento), per le ragioni sopra richiamate;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell'Arap, per quanto di competenza;

DELIBERA

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta (in particolare per quanto riguarda le motivazioni di questa stessa deliberazione);
2. **di approvare** la modifica del quinto comma dell'articolo 16 del regolamento in oggetto, con vigenza da oggi e secondo il testo complessivo di detto quinto comma di seguito riportato :
In caso di più domande per l'assegnazione del medesimo immobile (presentate ad intervallo di tempo non maggiore di 30 giorni) e qualora non risulti altro immobile similmente disponibile, l'ARAP provvede all'istruttoria comparativa di dette istanze, valutando, a tal fine, i seguenti parametri:
3. **di approvare** inoltre la modifica del primo comma secondo periodo dell'articolo 13 del regolamento in oggetto, con vigenza da oggi e secondo il testo complessivo di detto quinto comma di seguito riportato :
In ogni caso tale prezzo di cessione comprenderà le spese generali (pari al 25% del costo nominale/convenzionale complessivo di acquisizione del lotto/suolo, determinato come da precedente Art.10) dell'ARAP a riguardo, oltre l'I.V.A. come per Legge.
4. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento agli Uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza;
6. **di dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;
7. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione in "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale www.arapabruzzo.it.